

DOCUMENTO DELLA REGIONE VENETO SUL “TESTO COORDINATO DEL DOCUMENTO DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 10 FEBBRAIO 2011 CON LE MODIFICHE APPROVATE IL 13 OTTOBRE 2011”

Con una nota del 23 gennaio 2012, protocollo n. 32270, la Regione Veneto ha inteso chiarire le modalità di applicazione di alcune fattispecie contenute nel decreto legge n. 78/2010, alla luce anche delle risultanze di un seminario di approfondimento tenutosi il 13 gennaio 2012 nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ecco in sintesi le importanti puntualizzazioni riguardanti:

- 1) Indennità di esclusività (art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010):

La Regione Veneto ha chiarito che ai dirigenti cui, dopo 5 anni di esperienza professionale e previa valutazione positiva, viene attribuito un incarico fra quelli previsti dall’art. 27, comma 1, lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000, vada riconosciuta l’indennità di esclusività della fascia superiore, così come, in caso di attribuzione di incarico di struttura complessa, si debba procedere al riconoscimento dell’indennità di esclusività nella misura contrattualmente prevista per tale incarico

- 2) Divieto di superamento nel triennio 2011 – 2013 dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico dell’anno 2010 (art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010):

Premesso che la norma in argomento, relativamente al triennio 2011-2013, impedisce qualsivoglia incremento dei fondi contrattuali rispetto all’ammontare del 2010, la Regione Veneto precisa che non è consentito alimentare i fondi della retribuzione di posizione con la RIA del personale cessato

- 3) Riduzione dei fondi contrattuali in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010)

Ricordato che per determinare la riduzione dei fondi si deve far riferimento alla riduzione nell’anno del personale in servizio, la Regione Veneto precisa però che occorre tener conto di eventuali unità ancora da assumere nell’ambito del programma triennale – piano di occupazione annuale. Cosicché i fondi non dovranno essere ridotti qualora sia prevista la sostituzione delle unità cessate in base alla programmazione del fabbisogno di personale di ciascuna azienda

- 4) Contenimento della spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, del D. L. 78/2010)

Per effetto della norma richiamata, la Regione Veneto sottolinea che la spesa riferita ai rapporti di lavoro autonomo per l’anno 2012, dovrà essere contenuta ad un livello inferiore a quella sostenuta nell’anno 2010 allo stesso titolo.

